



Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
III Sezione

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 3 del d.l. 8 marzo 2020 n. 11, recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

VISTO l'art. 84 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, in GURI n. 70 del 17 marzo 2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTE le indicazioni ed i suggerimenti manifestati dal Presidente e dal Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, oggetto di pubblicazione sul sito pubblico della Giustizia Amministrativa;

VISTA la direttiva prot. n. 1454 del 19 marzo 2020 emessa dal Presidente del consiglio di Stato;

VISTI i decreti n. 4 del 9 marzo 2020 e n. 5 del 20 marzo 2020 del Presidente del T.A.R. della Toscana;

CONSIDERATO che, ai sensi del medesimo art. 84, co. 1, d.l. n. 18/2020, i procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, saranno decisi con decreto monocratico adottato dal Presidente della Sezione di assegnazione, o dal Magistrato da lui delegato;

RITENUTO che l'esame dovrà avvenire per ordine progressivo di presentazione, a partire dai ricorsi già assegnati alle camere di consiglio che non sono state svolte ex art. 3 d.l. n. 11/2020;

RITENUTO, in relazione alla facoltà di delega per l'adozione dei decreti cautelari monocratici, di cui al comma 1 dell'art. 84 del d.l. n. 18/2020, di delegare l'adozione del relativo decreto al Magistrato relatore cui sia stato assegnato il ricorso secondo i criteri e le modalità previste dal Consiglio di Presidenza della G.A.;

RITENUTO di assegnare i ricorsi in base a una turnazione predeterminata (abbinamento della numerazione progressiva di Ruolo generale con l'ordine di anzianità dei magistrati della Sezione), salva l'assegnazione derivante da motivi di connessione dei fascicoli;

RITENUTO di riservare, di norma, a se stesso la definizione delle istanze di misure cautelari monocratiche espressamente proposte ai sensi dell'art. 56 del codice del processo amministrativo;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 84 co. 2 d.l. n. 18/2020, debba restare ferma l'Udienza pubblica e camerale (già calendarizzata) del 15 aprile 2020, alla quale erano state rinviate le cause già fissate per l'udienza camerale e pubblica del 18 marzo 2020, ex art. 3 d.l. n. 11/2020; dette controversie passeranno in decisione su richiesta congiunta delle parti, sulla base degli atti depositati, con facoltà per le stesse parti di depositare brevi note fino a 2 giorni liberi prima dell'udienza;

DECRETA

- i procedimenti cautelari, già fissati per la C.C. del 18 marzo 2020 e quelli in corso di assegnazione per la C.C. del 1° aprile 2020 sono decisi con decreto monocratico ai sensi dell'art. 84 comma 1, d.l.;
- le cause fissate per le udienze camerale e pubblica del 18 marzo 2020, già rinviate alle rispettive udienze camerale e pubblica del 15 aprile 2020, saranno trattate nella medesima data, con le modalità previste dal co. 2 dell'art. 84 del medesimo d.l.;
- le cause fissate per le udienze camerale e pubblica del 1° aprile 2020 sono rinviate alle rispettive udienze del 17 giugno 2020;
- per le ulteriori udienze, successive al 15 aprile 2020, le cause fissate per la trattazione passano in decisione con le modalità di cui all'art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020.

Firenze, 23 marzo 2020

Il Presidente
(SAVERIO ROMANO)